

**VADEMECUM**  
**PER I COMMISSARI AGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE**  
**ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

L'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo si svolge secondo modalità previste dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, dal D.M. 13 gennaio 1992 n. 240 e dal D.M. 9 settembre 2007 e successive modificazioni.

Rimandando alla lettura di tali atti normativi per una conoscenza specifica di tutte le disposizioni vigenti in materia, riportiamo qui sotto una sintesi delle modalità di svolgimento degli Esami e dei compiti delle Commissioni esaminatrici.

**LE PROVE**

L'Esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una **prima prova scritta** sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;
- b) una **seconda prova scritta** sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
- c) una **prova scritta applicativa**, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
- d) una **prova orale** sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale (*cfr. art. 52 D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328*).

Le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.

Le prove orali sono pubbliche.

Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo. Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato (*cfr. art. 9 D.M. 9 settembre 1957*).

**I COMPITI DELLE COMMISSIONI**

Le Commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina il presidente fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo od a riposo e presceglie i membri da terne designate dall'Ordine degli Psicologi territorialmente competente (*cfr. art. 7 D.M. 9 settembre 1957*).

Nella prima seduta della Commissione il presidente affida ad uno dei componenti le **funzioni di relatore segretario**.

**Tutte le deliberazioni** si prendono a maggioranza, ivi compresa la predisposizione dei temi per le prove scritte. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, **processo verbale**, da firmarsi dal presidente e dal relatore segretario.

Le **operazioni di segreteria** di ciascuna commissione sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione universitaria designato dal rettore dell'università.

Le operazioni stesse potranno essere affidate, sempre su designazione del rettore della università, a funzionari della carriera di concetto quando, però, siano preposti ad un ufficio di segreteria.

I funzionari cui sono affidate le operazioni di segreteria ai sensi dei due precedenti commi sono posti sotto la diretta dipendenza dei singoli presidenti delle Commissioni (*cf. art. 10 D.M. 9 settembre 1957*).

La Commissione esaminatrice, durante il mattino del giorno fissato, stabilisce **tre temi per le prove scritte**, riportandoli in fogli da includere in apposito plico. Il presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico in cui sono contenuti i temi, fa estrarre a sorte da uno dei candidati il tema da svolgere e detta o fa dettare il tema stesso.

Le prove scritte hanno la **durata** di sette ore.

Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati debbono usare esclusivamente **carta fornita dalla Commissione**, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente. **I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme con le minute**, ai membri della Commissione incaricati dell'assistenza, i quali vi appongono la loro firma indicando l'ora della consegna. I candidati non possono comunicare fra loro né con estranei. È escluso dall'esame chi contravviene alle precedenti disposizioni.

**L'assistenza durante le prove scritte** è dal presidente di ciascuna Commissione affidata per turno, ai componenti la Commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace sorveglianza. Ove ne ricorra la necessità, anche in relazione al numero dei candidati presenti, è data facoltà al presidente della commissione esaminatrice aggregare, su designazione del rettore, una commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove scritte. Le commissioni di vigilanza sono retribuite, qualora spetti, a norma del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 6 (*cf. artt. 9 e 12 D.M. 9 settembre 1957, nonché art. 4 D.M. 13 gennaio 1992 n. 240*).

La **correzione delle prove scritte** deve essere fatta collegialmente dalla Commissione: i temi non possono essere asportati dalla sede in cui si svolgono le riunioni della Commissione.

Sulle **prove orali** la Commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse assegnando i voti di merito. Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai candidati esaminati al termine della seduta. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione.

Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova (*cf. art. 14 D.M. 9 settembre 1957*).